



CITTA' DI RANDAZZO

ORDINANZA N. 86 DEL 1-9-2017

IL SINDACO

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

VISTA l'istanza del 19/07/2017, con la quale il Sig. SANGRIGOLI Nicolò in atti meglio generalizzato, in qualità di presidente dell'Associazione PRORANDAKES con sede in Randazzo Via Santuario nr. 15, affiliata per l'anno 2017 all'A.C.S.I. Sezione Ciclismo Comitato Provinciale di Messina, ha chiesto per il giorno 03/09/2017, l'autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione ciclistica di MTB;

PRESO ATTO del provvedimento con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica di MTB denominata "3° NEBROS MARATHON" organizzata dall'Associazione PRORANDAKES per il giorno 03/09/2017, con raduno dei partecipanti dalle ore 07,00 in P.zza S. Martino e inizio gara alle ore 09,30 circa;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade urbane e piste forestali demaniali all'interno del perimetro del "Parco dei Nebrodi" ricadenti esclusivamente nel territorio del Comune di Randazzo;

PRESO ATTO che il raduno dei partecipanti, la partenza, un tratto di corsa, l'arrivo della gara ciclistica e la relativa premiazione, interesserà delle strade e piazze urbane ubicate nel centro storico della città;

CONSIDERATO che il circuito di gara ricadente all'interno delle aree demaniali di competenza dell'Ispettorato delle Foreste di Catania, di fatto sono stabilmente interdetti al traffico veicolare, tranne per i veicoli dagli stessi enti debitamente autorizzati e che in ogni caso per le aree di cui sopra l'emanazione di ogni eventuale provvedimento limitativo della libera circolazione veicolare ricade nella competenza di altri Organi Amministrativi;

DATA la propria competenza a disporre, la limitazione temporanea del traffico veicolare esclusivamente lungo il tratto di percorso di gara che interessa l'interno del centro abitato con regolamentazione della relativa sosta dei veicoli nelle strade interessate dal transito dei ciclisti e nelle piazze da utilizzate per il raduno dei partecipanti, stazionamento del pubblico e premiazione dei partecipanti;

RITENUTO che è possibile procedere alla deviazione del traffico veicolare in strade alternative garantendone la relativa fluidità;

VISTI gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

SENTITI i pareri favorevoli della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO lo Statuto del Comune di Randazzo

ORDINA

Per il giorno 03/09/2017

Dalle ore 07,00 alle ore 17,00

Il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore ad eccezione di quelli debitamente autorizzati in:

- P.zza S. Martino
- Via Umberto tratto compreso tra la Via Collegio e Via Garibaldi;
- Via Marotta lato abbeveratoio

Dalle ore 07,00 sino alle ore 17,00

Il divieto di transito per i veicoli a motore nelle seguenti Vie e Piazze:

- Via Umberto tratto compreso tra Via Collegio e Via Garibaldi

DISPONE

1. Durante il periodo di sospensione e/o di limitazione temporanea della circolazione:
In ciascun punto del percorso la sospensione e/o la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione ed è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti.
2. Sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
3. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza e limitatamente alle sole urgenze e casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo e autorizzazione degli organi di vigilanza, ai residenti nell'area del centro storico interessato dalle predette limitazioni.
4. Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
5. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e apposizione della relativa segnaletica temporanea conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ;
6. L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica.
7. La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.



IL SINDACO

Prof. Michele Mangione